


ALLEGATO "B"

REGIONE  
ABRUZZO



CONSIGLIO  
REGIONALE



DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

## DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DEL CONSIGLIO REGIONALE

*Documento composto di n. 57 pagine allegato come parte integrante e sostanziale alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 114 del 11-08-2015*




ART. 2  
(Requisiti generali di accesso)

1. Costituiscono requisiti generali di accesso:
  - a) cittadinanza italiana con le precisazioni di cui ai commi 2 e 3;
  - b) età non inferiore agli anni 18;
  - c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - d) non essere stati condannati all'interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
  - e) non essere stati destituiti dall'impiego, dispensati per insufficiente rendimento, licenziati disciplinarmente da una pubblica Amministrazione.
  - f) non essere stati, per il solo accesso alla dirigenza, condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del Libro II del codice penale.
2. Salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Possono accedere a tutti i posti degli organici del Consiglio regionale fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a parità di



requisiti e purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove:

- a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  - b) i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  - c) i cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
4. I cittadini di cui al comma 3 devono essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e, fatta eccezione per quelli di cui alla lett. c), godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
  5. Non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di livello dirigenziale.
  6. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando o nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.



ART. 5

(La riserva di posti nelle selezioni pubbliche)

1. Nelle selezioni pubbliche per l'accesso a posti non dirigenziali si applicano le seguenti riserve:

- a) a favore dei dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 nella misura del 50% dei posti messi a concorso in armonia con le disposizioni di cui all'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001;
- b) a favore delle persone disabili di cui all'art. 1 della L. 12.03.99, n. 68 nei limiti della copertura d'obbligo;
- c) a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi della invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi inabili per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 26 dicembre 1981, n. 763, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge 68/1999 nei limiti della copertura d'obbligo;
- d) a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell'art. 1014, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 66/2010 nella misura del 30% dei posti messi a concorso, fermi restando i diritti dei soggetti di cui alle lettere b) e c), tenuto conto del limite di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 e dei posti riservati ai soggetti di cui alla lett. a).

2. le riserve di cui al comma 1 lett. a) e d) si applicano ai concorsi per un numero di posti superiore a uno.
3. Se le riserve di cui al comma 1 lett. d) non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente.
4. Nelle selezioni pubbliche per l'accesso alla qualifica dirigenziale il 50% dei posti messi a concorso è riservato al personale in servizio presso il Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, classificato nella categoria D, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per l'accesso alla dirigenza. Il concorso per un solo posto non dà luogo a riserva.

ART. 21  
(Titoli preferenziali)

1. Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno preferenza a parità di merito, sono:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - q) gli invalidi ed i mutilati civili;
  - r) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. In caso di ulteriore parità o in assenza di candidati in possesso dei titoli di cui al primo comma, la preferenza è determinata
  - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b) dalla più giovane età.
1. Il possesso dei titoli di preferenza deve essere espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione. Non sono valutati titoli preferenziali comunicati successivamente.